

Allegato 1

REGIONE SARDEGNA

1. Riferimenti normativi regionali relativi all'applicazione del regime di condizionalità della Politica Agricola Comunitaria nella Regione Sardegna per l'annualità 2023 Deliberazione della Giunta Regionale n.5/28 del 23/02/2024 di recepimento de DM n. 147385 del 9/03/2023, relativa alla "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale".

Per quanto riguarda i controlli degli impegni di condizionalità rafforzata prescritti dai provvedimenti normativi regionali, ai sensi all'articolo 5 comma 1 del DM 147385/2023, come indicato nella parte generale delle presenti Istruzioni operative, potranno essere effettuati direttamente dall'Organismo pagatore ARGEA, oppure, nei casi in cui per la natura stessa dell'impegno siano presenti particolari vincoli temporali, ambientali e territoriali, acquisiti dalle Autorità competenti, dagli Enti competenti regionali e dagli Organi di Polizia giudiziaria. Gli Enti competenti e gli Organismi di Polizia giudiziaria, nell'ambito dell'attività di controllo svolta, possono rilevare non conformità alle norme indicate nel presente allegato e nelle delibere regionali. Al fine di definire le eventuali infrazioni di condizionalità, i dati e le informazioni presenti nelle segnalazioni delle suddette non conformità e trasmesse all'Organismo pagatore ARGEA, saranno prese in considerazione, secondo le modalità previste al paragrafo 7. In tal senso, sulla base delle deliberazioni regionali di recepimento del DM 147385/2023, nel presente allegato sono riportati, anche i riferimenti normativi che possono prevedere impegni non controllati direttamente da ARGEA OP.

Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA)

ZONA 1

Clima e ambiente

I TEMA PRINCIPALE: Cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento)

BCAA 1 - Mantenimento dei prati permanenti sulla base di un percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale rispetto all'anno di riferimento 2018.
Diminuzione massima del 5% rispetto all'anno di riferimento.

Nel territorio regionale della Sardegna per questa BCAA si applicano interamente le modalità definite nel D.M. n. 147385 del 9.3.2023

BCAA 2 – Protezione di zone umide e torbiere

Ambito di applicazione

La norma è applicata a livello nazionale e interessa tutte le superfici agricole definite come zone umide e torbiere ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n. 448 e s.m.i. (zone Ramsar).

Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi

Ai fini della protezione dei suoli particolarmente ricchi di carbonio, la norma stabilisce il divieto di conversione ad altri usi delle zone umide e delle torbiere, attuato con il divieto ad eseguire lavorazioni profonde in modo tale da evitare il drenaggio delle acque, all'interno delle aree definite ai sensi del D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448 e s.m.i. (zone RAMSAR) e censite all'interno del Sistema di identificazione delle parcelle agricole di AGEA (SIPA).

Nel territorio regionale della Sardegna sono presenti 9 zone Ramsar individuate dai seguenti provvedimenti:

1. Stagno Molantargius - D.M. 17.6.1977;
2. Stagno Cagliari (stagno di S. Gilla o Saline di Macchiareddu) - D.M. 1.8.1977;
3. S'Ena Arrubia - D.M. 17.6.1977;
4. Peschiera di Corru s'Ittiri - con saline e tratto di mare antistante - Stagno di S. Giovanni e Marceddù D.M. 3.4.1978;
5. Stagno di Pauli Maiore - D.M. 3.4.1978
6. Stagno di Cabras - D.M. 3.4.1978;
7. Stagno di Mistras - D.M. 4.3.1982;
8. Stagno de Sale e' Porcus - D.M. 4.3.1982;
9. Foce di Rio Posada - D.M. 17.5.2018.

La relativa cartografia è consultabile con possibilità di scaricare i vettoriali nel geoportale regionale:
https://www.sardegna.geoportale.it/webgis2/sardegna/mappe/?map=aree_tutela (layer "Art.142 - Zone umide D.P.R. n. 448/1976 (dati indicativi)")

BCAA 3 – Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante

Nel territorio regionale della Sardegna per questa BCAA si applicano interamente le modalità definite nel D.M. n. 147385 del 9.3.2023 fatta salva la normativa regionale per la protezione dagli incendi

II

TEMA PRINCIPALE: Acqua

CGO 1 – Direttiva n. 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1):
articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati

- articolo 96, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006) e successive modifiche e integrazioni;
- articolo 144, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006) e successive modifiche e integrazioni.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite ai sensi all'articolo 4.3 del regolamento (UE) n. 2021/2115.

Descrizione degli obblighi

A. Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente. La norma si ritiene rispettata qualora il beneficiario dimostri il possesso della relativa autorizzazione all'uso oppure qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

B. Al fine di proteggere le acque dall'inquinamento da fosfati e per controllare le fonti diffuse d'inquinamento da fosfati, è previsto l'obbligo di registrare nel quaderno di campagna i dati sull'utilizzo dei concimi minerali/inorganici, organo- minerali ed organici con titolo di P dichiarato di cui al D.Lgs. n. 75/2010 e regolamento n. 2019/1009. L'obbligo prevede l'inserimento delle seguenti informazioni minime:

- parcelle/appezzamento, per coltura praticata, e relativa superficie;
- coltura;
- data di distribuzione (giorno/mese/anno);
- tipo di fertilizzante e denominazione;
- il contenuto percentuale in fosforo;
- la quantità totale.

La comunicazione fatta da un centro di consulenza all'organismo di controllo ed al beneficiario, che ne conserva copia per almeno tre anni, circa la prescrizione – da parte dello stesso centro di consulenza - di apportare fosforo tramite concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici (piano di fertilizzazione), può sostituire la registrazione dei suddetti concimi nel quaderno di campagna.

Relativamente al punto A, per quanto riguarda la Regione Sardegna il rilascio della concessione irrigua delle acque superficiali e sotterranee per usi produttivi è di competenza:

- per le acque sotterranee di portate inferiori a 10 l/sec, il titolare dell'attività deve presentare istanza di concessione allo Sportello Unico per le Attività Produttive SUAPE competente per territorio tramite il software regionale anche tramite un suo incaricato provvisto di procura (L.R. n. 24.2.2016, art. 31, comma 4 e direttive SUAPE Delib.G.R. n. 11/14 del 28.2.2017 e Delib.G.R. n. 10/13 del 27.2.2018);
- per acqua superficiale di qualunque portata o di acqua sotterranea con portate uguali o maggiori di 10 l/sec la domanda di concessione di utilizzo va inoltrata al Servizio Genio Civile territorialmente competente (Delib.G.R. n. 12/58 del 7.4.2022):
 - Servizio del Genio Civile di Cagliari (GCC)
 - Servizio del Genio Civile di Nuoro (GCN)
 - Servizio del Genio Civile di Oristano (GCO)

- Servizio del Genio Civile di Sassari (GCS)
- per gli utenti dei Consorzi di Bonifica l'utilizzo dell'acqua irrigua deve avvenire secondo le disposizioni del Consorzio di appartenenza:
 - **Consorzio di Bonifica Sardegna meridionale** <https://www.cb-sm.it/>
 - **Consorzio di Bonifica Oristanese** <https://www.bonifica-oristanese.it/>
 - **Consorzio di Bonifica Sardegna Centrale** <https://www.cb-sc.it/>
 - **Consorzio di Bonifica Ogliastro** <http://www.cb-ogliastro.it/consorzio/>
 - **Consorzio di Bonifica Nurra** <https://www.bonifica-nurra.it/>
 - **Consorzio di Bonifica Gallura** <http://www.cb-gallura.it/>
 - **Consorzio di Bonifica Nord Sardegna** <https://www.cb-nord-sardegna.it/cbns/>

CGO 2 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1)
Articoli 4 e 5

Recepimento

- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e s.m.i.:
 - articolo 74, comma 1 lettera pp), definizione di "Zone vulnerabili": "zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi";
 - articolo 92, designazione di "Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola": sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'Allegato 7/A-III alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni;
- D.M. 19 aprile 1999, "Approvazione del codice di buona pratica agricola" (G.U. n. 102 del 4 maggio 1999, S.O. n. 86);
- decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato" (G.U. n. 90 del 18 aprile 2016 S.O. n. 9), relativamente alle Zone Vulnerabili ai Nitrati.

Normativa di riferimento regionale

- Piano Tutela delle Acque (PTA) approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 14/16 del 4 aprile 2006, all'interno del quale vengono indicate le zone vulnerabili, le zone potenzialmente vulnerabili e le zone scarsamente vulnerabili. (BURAS 30 giugno 2006, n. 21, S.S. n. 9);
- deliberazione della Giunta regionale n. 1/12 del 18 gennaio 2005 "Direttiva 91/676 CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da fonti agricole. Designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola". (BURAS 1 marzo 2005, n. 7, S.S. n. 3);
- deliberazione della Giunta regionale n. 4/13 del 31 gennaio 2006 "Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione preliminare del Programma d'azione per la Zona Vulnerabile da Nitrati di origine agricola di Arborea";
- deliberazione della Giunta regionale n. 14/17 del 4 aprile 2006 "Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione definitiva del Programma d'azione per la Zona Vulnerabile da Nitrati di origine agricola di Arborea". (BURAS 13 maggio 2006, n. 15, S.S. n. 6 del n. 2);

- legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali", art. 51 comma 1, lett. d), in merito all'attribuzione delle funzioni di ricevimento delle comunicazioni per l'utilizzo a fini agronomici dei fertilizzanti azotati. (BURAS 20 giugno 2006, n. 20);
- decreto interassessoriale n. 22/III del 25 luglio 2006 dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente e dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale "Istituzione Organismo Alta Sorveglianza sull'attuazione del Programma d'azione per la Zona Vulnerabile da Nitrati di origine agricola di Arborea, adottato con le deliberazioni della Giunta regionale n. 4/13 del 31.1.2006 e n. 14/17 del 4.4.2006". (BURAS 18 agosto 2006, n. 27);
- decreto interassessoriale n. 23/III del 28 luglio 2006 dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente e dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale "Programma d'Azione per la Zona Vulnerabile da Nitrati di origine agricola di Arborea, adottato con le deliberazioni della Giunta regionale n. 4/13 del 31.1.2006 e n. 14/17 del 4.4.2006: definizione delle istruzioni tecnico operative, della modulistica e dei limiti di accettabilità di rame, zinco e fosforo". (BURAS 28 agosto 2006, n. 28, S.S. n. 18);
- legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici", con la quale è stata istituita, presso la Presidenza, la nuova Direzione Generale denominata "Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna", resa operativa con la deliberazione della Giunta regionale n. 27/3 del 13.5.2008. Pertanto le attività in precedenza in capo all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente - Servizio tutela delle acque dal marzo 2009 sono transitate presso la nuova Direzione generale del distretto idrografico - "Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione delle siccità", tra le quali rientrano le attività connesse all'attuazione del Programma d'azione della zona vulnerabile da nitrati di Arborea. (BURAS del 14 dicembre 2006, n. 41);
- determinazione interdirettoriale n. 0014137/Det/391 del 9.5.2007 dei Direttori generali dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente e dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ai sensi dell'art. 6 del decreto interassessoriale n. 23/III del 28 luglio 2006 in merito alla modifica della modulistica prevista dal Programma d'azione per la zona Vulnerabile da Nitrati di origine agricola di Arborea, adottato con le deliberazioni della Giunta regionale n. 4/13 del 31.1.2006 e n. 14/17 del 4.4.2006: definizione delle istruzioni tecnico operative della modulistica e dei limiti di accettabilità di rame, zinco e fosforo. (BURAS 25 maggio 2007, n. 17);
- deliberazione della Giunta regionale n. 69/25 del 10.12.2008 recante Direttiva in materia di "Disciplina regionale degli scarichi", art. 11 "Utilizzazione agronomica": per le attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, fino all'emanazione di apposita disciplina regionale, si applicano i criteri e le norme tecniche generali adottati con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 7 aprile 2006, fermo restando quanto previsto dal Programma d'Azione per la Zona Vulnerabile da Nitrati di Origine Agricola di Arborea, dall'art. 51 comma 1 lett. d) della L.R. 12 giugno 2006, n. 9 e, per quanto non in contrasto, dall'art. 15 del decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente 21 gennaio 1997, n. 34. (BURAS 19 febbraio 2009, n. 6, S.S. n. 6);

- decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente 21 gennaio 1997, n. 34 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili", art. 15 relativo all'utilizzazione agronomica di reflui di aziende zootecniche aventi un carico non superiore a 40 q.li di peso vivo di bestiame per ettaro di terreno agricolo, per quanto non in contrasto con le norme successivamente emanate. (BURAS 11 febbraio 1997, n. 5). Testo integrato con il decreto assessoriale 23 giugno 1997, n. 1699 (BURAS 10 luglio 1997, n. 21) e con il decreto assessoriale 19 dicembre 1997, n. 3734 (BURAS 29 dicembre 1997, n. 39);
- deliberazione della Giunta regionale n. 72/12 del 19 dicembre 2008 (BURAS 19 febbraio 2009 n. 6) relativa alla modifica del Programma d'Azione per la zona vulnerabile da nitrati di origine agricola di Arborea approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 14/17 del 4 aprile 2006.

In tale deliberazione, in sintesi, è previsto esplicitamente che in caso di conferimento attraverso autobotte all'impianto di depurazione il preliminare pretrattamento tendente ad eliminare la frazione solida (croste, paglia, sabbie etc.) può essere fatto anche nell'area del predetto impianto. Le aziende dovranno, inoltre, sottoscrivere un accordo formale con il gestore dell'impianto nel quale si attesta la destinazione del sottoprodotto all'utilizzo in azienda oltre all'impegno relativo al ritrasporto dello stesso sottoprodotto. Qualora, invece, l'azienda conferente il refluo mediante autobotte non sottoscriva l'impegno al ritrasporto e riutilizzo del sottoprodotto, alla stessa saranno addebitati i costi in base alla qualità del refluo conferito più quello derivante dal costo di smaltimento dei rifiuti derivanti dal processo di separazione solida;

- delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino regionale della Sardegna n. 1 del 25 febbraio 2010, "Adozione del Piano di Gestione del distretto idrografico della Sardegna";
- delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino regionale della Sardegna n. 1 del 3 giugno 2010, "Primo aggiornamento del Piano di Gestione del distretto idrografico della Sardegna adottato con la delibera del Comitato del 25 febbraio 2010, n.1";
- deliberazione della Giunta regionale n. 30/14 del 3 agosto 2010 "Riesame e revisione del Programma d'Azione per la zona vulnerabile da nitrati di origine agricola di Arborea (Delib.G.R. n. 14/17 del 4.4.2006). Art. 5, paragrafo 7, della Direttiva n. 91/676/CEE. Proroga del Piano di Monitoraggio e Controllo ai sensi dell'art. 92, comma 8, lett. c) del D.Lgs. n. 152/2006". Approvazione della proroga del Piano fino al 30 giugno 2011 ed entro il 30 novembre 2011 riesame ed eventuale rielaborazione del Programma d'Azione;
- deliberazione della Giunta regionale n. 27/37 del 19 giugno 2012 recante "D.Lgs. n. 152/2006, art. 92. Proroga del termine per il riesame e la revisione del Programma d'Azione per la zona vulnerabile da nitrati di origine agricola di Arborea (Delib.G.R. n. 14/17 del 4 aprile 2006) e proroga del Piano di Monitoraggio e Controllo";
- deliberazione della Giunta regionale n. 7/17 del 5 febbraio 2013 recante "Conferma zona vulnerabile da nitrati di origine agricola di Arborea (Delib.G.R. n. 1/12 del 18.1.2005) in attuazione dell'art. 36, comma 7-ter, del decreto legge n. 179/2012, convertito in legge n.

- 221/2012, proroga del termine per il riesame e la revisione del Programma d'Azione (Delib.G.R. n. 14/17 del 4.4.2006) e proroga del Piano di Monitoraggio e Controllo”;
- deliberazione della Giunta regionale n. 21/34 del 5 giugno 2013 recante “Disciplina Regionale di recepimento del D.M. 7 aprile 2006 "Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152”;
 - deliberazione della Giunta regionale n. 50/12 del 3 dicembre 2013 “Disciplina Regionale di recepimento del D.M. 7 aprile 2006 “Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152. Differimento terminidi presentazione della comunicazione previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n.21/34 del 5 giugno 2013”;
 - deliberazione della Giunta regionale n. 23/8 del 25 giugno 2014 “Disciplina regionale di recepimento del D.M. 7 aprile 2006 “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 “Differimento dei termini di presentazione della comunicazione previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 21/34 del 5 giugno 2013 successivamente modificati dalla deliberazione n. 50/12 del 3 dicembre 2013 e dei tempi di realizzazione e adeguamento dei contenitori di stoccaggio di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 21/34del 5 giugno 2013”;
 - deliberazione della Giunta regionale n. 59/19 del 3 novembre 2016 “Attuazione del Programma d'Azione per la Zona Vulnerabile da Nitrati di origine agricola di Arborea. Deliberazioni della Giunta regionale n. 4/13 del 31.1.2006 e n. 14/17 del 4.4.2006. Legge regionale 29 maggio 2007, n. 3. Programmazione fondi”;
 - delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Sardegna n. 1 del 3.7.2019 (pubblicata sul B.U.R.A.S. Parte I e II n. 32 del 18.7.2019) “Attuazione della Direttiva n. 91/676/CEE protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole - Lettera di costituzione in mora C(2018)7098 ai sensi dell'art. 258 del TFUE - Piano di azione Nitrati per la risoluzione delle criticità individuate”;
 - delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Sardegna n. 12 del 28.10.2019 (pubblicata sul suppl. straord. n. 83 al B.U.R.A.S. Parte I e II n. 54 del 12.12.2019) “Attuazione della Direttiva 91/676/CEE protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole - Lettera di costituzione in mora C(2018)7098 ai sensi dell'art. 258 del TFUE - Designazione di nuove zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati proveniente da fonti agricole”;
 - deliberazione della Giunta regionale n. 3/24 del 22 gennaio 2020 (pubblicata sul BURAS Parte I e II n. 10 del 5.3.2020) “Attuazione della Direttiva 91/676/CEE protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Lettera di costituzione in mora C (2018)7098 ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Designazione di nuove zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati proveniente da fonti agricole”;
 - delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Sardegna n. 10 del 28.7.2022

- “Attuazione della Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole – Lettera di costituzione in mora C(2018)7098 ai sensi dell'art.258 del TFUE – Attuazione della deliberazione n. 2 del 3.3.2021 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna. Definizione delle istruzioni operative, della relativa modulistica e conseguente Aggiornamento del Programma d'azione per le nuove ZVN designate con la deliberazione di Giunta regionale n. 3/24 del 22.1.2020;
- deliberazione della Giunta regionale n. 4/24 del 16 febbraio 2023 (pubblicata sul BURAS n. 23 del 4 maggio 2023, Parte I e II) “ Attuazione della Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole – Lettera di costituzione in mora C(2018)7098 ai sensi dell'art.258 del TFUE – Nuove ZVN designate con la deliberazione di Giunta regionale n. 3/24 del 22.1.2020, approvazione del Programma d'azione, delle istruzioni operative e della relativa modulistica adottati con la deliberazione n. 10 del 28.7.2022 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna.”

Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate in applicazione della direttiva n. 91/676/CEE
Zona Vulnerabile da nitrati di Arborea

In Sardegna con la Delib.G.R. n. 1/12 del 18.1.2005 è stata designata la Zona Vulnerabile da nitrati di Arborea il cui programma d'azione è stato adottato con la Delib.G.R. n. 4/13 del 31.1.2006 al fine di procedere alla dovuta informazione dei soggetti istituzionali ed economico-sociali dell'area interessata e alla notifica del Programma al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per gli adempimenti di rispettiva competenza. Il programma d'azione è stato infine approvato con la Delib.G.R. n. 14/17 del 4.4.2006. In ultimo, con la Delib.G.R. n. 59/19 del 3.11.2016, la Regione ha confermato la designazione della ZVN di Arborea prorogando, nel contempo, il Programma d'Azione ed il Piano di Monitoraggio e Controllo. La zona individuata è quella relativa alla cartografia allegata alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 1/12 del 18 gennaio 2005 “Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da fonti agricole. Designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”. (BURAS 1 marzo 2005, n. 7, S.S. n. 3). L'inquadramento geografico corrispondente è dato da un'area che si estende per circa 55 kmq nel settore settentrionale del Campidano, ricadente interamente nel territorio comunale di Arborea, e delimitata a nord dallo Stagno di S'Ena Arrubia, ad est dal Canale delle Acque Medie, a sud dal Rio Mogoro e dagli Stagnidi San Giovanni e di Marceddi ed a ovest dalle acque del Golfo di Oristano e degli Stagni di Corru S'Ittiri e Pauli Pirastu.

Amministrazioni e Organismi cui è demandata l'alta sorveglianza, il monitoraggio ed il controllo sull'attuazione ed efficacia del Programma d'azione per la Zona Vulnerabile da Nitrati di origine agricola di Arborea.

Alla Regione è riservata l'alta sorveglianza sull'attuazione del Programma d'azione per la zona vulnerabile da nitrati di origine agricola di Arborea attraverso un apposito Organismo costituito dal Direttore Generale della Presidenza – “Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna” e

dal Direttore Generale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale. Tale organismo ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni si avvale del Tavolo di lavoro permanente di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 4/13 del 31.1.2006.

Alla Provincia di Oristano e al Dipartimento di Oristano dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS) è demandata la definizione del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), approvato con DGP n. 238 del 14.11.2006. Alla Provincia di Oristano è demandato il controllo sugli adempimenti tecnico-amministrativi a carico delle aziende agricole e l'applicazione delle relative sanzioni, ed all'ARPAS - Dipartimento di Oristano è demandato il monitoraggio ambientale, così come definito nel PMC.

Nuove Zone Vulnerabili da nitrati

Con la Delib.G.R. n. 3/24 del 22 gennaio 2020 (pubblicata sul BURAS Parte I e II n. 10 del 5.3.2020) è stata approvata la designazione delle nuove zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole (ZVN) adottata con la delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Sardegna n. 12 del 28.10.2019. Sono state inoltre approvate le perimetrazioni delle nuove ZVN come elencate e rappresentate cartograficamente in delibera.

Con la delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Sardegna n. 2 del 3.3.2021 è stato adottato il Programma d'Azione obbligatorio per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola. Il programma d'azione definisce gli impegni ai quali dovranno sottostare le aziende che ricadono all'interno delle nuove ZVN. Il programma d'azione è stato aggiornato con la delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Sardegna n. 10 del 28.7.2022 e successivamente approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 4/24 del 16 febbraio 2023.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite ai sensi all'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115, ricadenti in zone vulnerabili ai nitrati (ZVN).

Descrizione degli obblighi

In ottemperanza a quanto previsto dal decreto 25 febbraio 2016, n. 5046 e da quanto stabilito dai Programmi d'azione, si evidenziano le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

- A. obblighi amministrativi;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti.

La relativa cartografia vettoriali e i programmi di azione, sono scaricabili dal portale del Piano Gestione Distretto Idrografico della Sardegna (link: Perimetrazione ZVN Arborea [file.zip] e Perimetrazioni nuove ZVN [file zip])

<https://pianogestionedistrettoidrografico.regione.sardegna.it/index.php?xsl=509&s=76&v=9&c=94895&na=1&n=10&tb=6695&st=7>

BCAA 4 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115.

Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento e dal ruscellamento derivante dalle attività agricole, la presente norma prevede:

- il rispetto del divieto di fertilizzazione e distribuzione di prodotti fitosanitari sul terreno adiacente ai corsi d'acqua.
Tale fascia è definita "fascia di rispetto" ed ha un'ampiezza pari a 5 metri;
- la costituzione ovvero la non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita "fascia inerbita".

L'ampiezza della fascia di rispetto e della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.

La norma si applica a tutti i corsi d'acqua, inclusi quelli artificiali, dove si rileva una presenza continua delle acque durante tutto l'anno e che non sono dotati di argini rialzati. Sono conseguentemente escluse le opere di regimazione idraulica, prive di acqua propria, destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche o all'adduzione di acqua irrigua ai campi coltivati, ivi inclusi i pensili (ossia corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato).

È esclusa, altresì, la rete idraulica aziendale, costituita da scoline e fossi collettori per l'allontanamento delle acque in esubero, in quanto caratterizzata da una presenza molto limitata nel tempo dell'acqua.

Pertanto, la presente norma stabilisce i seguenti impegni:

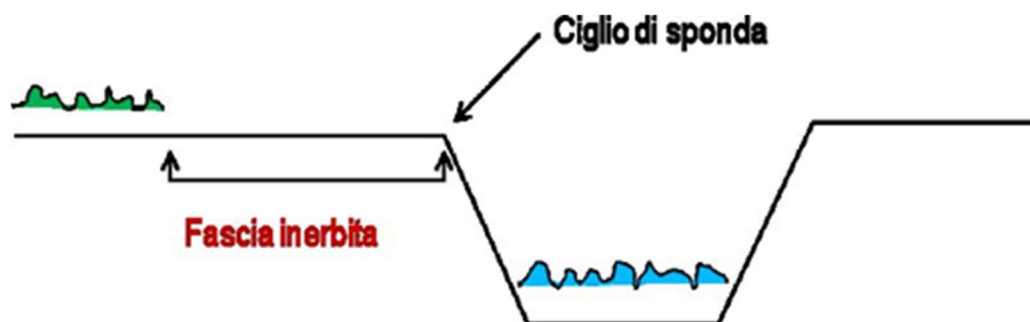
- a) Divieto di fertilizzazione e di distribuzione di prodotti fitosanitari entro 5 metri dal ciglio di sponda di tutti i corsi d'acqua.

Su tutte le superfici di cui all'ambito d'applicazione, è vietato distribuire qualsiasi fertilizzante entro una "fascia di rispetto" di ampiezza pari a cinque metri a partire dal ciglio di sponda di tutti i corsi d'acqua. Per quanto concerne i fertilizzanti, qualora sul Piano d'azione dei Nitrati sia stabilita una larghezza superiore, quest'ultima prevale sulla distanza dei cinque metri. L'eventuale inosservanza del divieto in questione, all'interno delle ZVN, viene considerata un'unica infrazione, nonostante costituisca violazione anche del CGO 2. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno.

Nella medesima fascia di rispetto è, altresì, proibito distribuire prodotti fitosanitari. Nel caso in cui nell'etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati sia presente una ampiezza della fascia di rispetto superiore a 5 metri, quest'ultima prevale sulla distanza dei 5 metri. L'inosservanza del divieto di distribuzione dei prodotti fitosanitari nella fascia di rispetto è considerata un'unica infrazione, nei casi in cui si sovrapponga con quanto prescritto dal CGO 7.

b) Costituzione ovvero non eliminazione di fascia inerbita.

È vietata l'eliminazione della "fascia inerbita" presente, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione con le caratteristiche minime stabilite. I corpi idrici soggetti al presente vincolo sono quelli individuati ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nei DD.MM. del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) n. 131/2008 e n.260/2010.



Ai fini della presente norma, si intende per:

“Ciglio di sponda”: il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata.

“Alveo inciso”: porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti.

“Sponda”: alveo di scorrimento non sommerso.

“Argine”: rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi.

Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare le lavorazioni del terreno, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi. Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione ovvero di reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.

Si precisa che gli impianti arborei coltivati a fini produttivi o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e ricompresi in una fascia inerbita, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.

Nel territorio regionale della Sardegna si stabilisce quanto segue:

- Impegno a) - divieto di fertilizzazione e distribuzione di prodotti fitosanitari nella “fascia di rispetto”

Si applica a tutti i corsi d'acqua, fatta salva la deroga a tale impegno, prevista dal Nel territorio regionale della Sardegna questa BCAA si applicano interamente le modalità definite nel D.M. n. 147385 del 9 marzo 2023, nel caso dei corsi d'acqua “effimeri” ed “episodici” ai sensi del D.M. 16.6.2008, n. 131, come individuati dalla Regione Sardegna con la delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 5 del 17 dicembre 2015 ed elencati nell'allegato n. 2.1, Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sardegna (terzo ciclo di pianificazione) reperibile sul sito web istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna:

<https://pianogestionedistrettoidrografico.regione.sardegna.it/index.php?xsl=509&s=76&v=9&c=93824&tb=6695&st=7>

L'impegno a) si intende rispettato in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica o nei casi in cui si utilizzi la fertirrigazione con micro-portata di erogazione e si impieghino dispositivi per l'irrorazione in grado di limitare la deriva, fatta salva l'osservanza delle prescrizioni eventualmente presenti nell'etichetta dei prodotti.

- Impegno b) - mantenimento o costituzione della “fascia inerbita”

L'ampiezza della fascia inerbita, di cui al punto b) della presente norma, varia in funzione delle valutazioni dello stato ecologico e chimico del corpo idrico a cui si applica, nell'ambito del Piano di gestione del distretto idrografico della Sardegna comunicato dalla autorità competente al sistema Water Information System of Europe (WISE), ai sensi del D.M. del MATTM del 17 luglio 2009 “Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque”.

I dati sulla classificazione dei corpi idrici della Sardegna sono riportati nell'allegato 6 del Piano di gestione del distretto idrografico della Sardegna reperibile, come detto sopra, sul sito web della Regione e in particolare:

Le possibili classi di stato sono:

- stato ecologico: “ottimo/elevato”, “buono”, “sufficiente”, “scarso/scadente” e “pessimo/cattivo”;
- stato chimico: “buono”, “non buono”.

L'impegno si considera assolto nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia “ottimo/elevato” e lo stato chimico sia “buono” o non definito salvo che, per l'area interessata, non sussistano specifici vincoli stabiliti dalla Regione in funzione del rischio di eutrofizzazione dei corpi idrici.

La Regione Sardegna riporta nel Piano di Gestione del Distretto Idrografico, Allegato 6 l'elenco dei corpi idrici ai quali si applica l'impegno b).

L'informazione relativa all'ampiezza della fascia inerbita da realizzare ovvero da non eliminare, deve essere assicurata a livello di singola azienda agricola per garantire l'effettiva controllabilità del requisito.

Deroghe

A livello regionale, si applica la deroga agli impegni a) e b) nel caso di risaie e nel caso dei corsi d'acqua “effimeri” ed “episodici” ai sensi del D.M. 16.6.2008, n. 131, come individuati dalla Regione Sardegna con la delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 5 del 17 dicembre 2015, elencati nel paragrafo 1.1 tabella 1.1 dell'allegato n. 2 – sez. n. 1 del Piano di gestione del distretto idrografico della Sardegna (PdG DIS) reperibile sul sito web istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna.

La deroga all'impegno b) è inoltre ammessa nei seguenti casi:

1. particelle agricole ricadenti in “aree montane” come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i.;
2. terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare;
3. oliveti;
4. prato permanente: superfici di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), punto 3) del D.M. n. 660087 del 23 dicembre 2022.

III

TEMA PRINCIPALE: Suolo

(protezione e qualità)

BCAA 5 – Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza
--

Ambito di applicazione

Le Superfici di cui ai seguenti punti:

- per l'impegno di cui alla lettera a): seminativi come definiti nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115. Sono escluse le superfici investite con prati avvicendati o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria;
- per l'impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115. Sono escluse le superfici

investite con prati permanenti o avvicendati. Sono, inoltre, escluse le superfici impegnate con colture erbacee che permangano almeno per tutto il periodo di 60 giorni consecutivi di obbligo.

Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi

Al fine di ridurre al minimo la perdita di suolo e l'impoverimento dello stesso a causa dell'erosione, in presenza di terreni a seminato con una pendenza media superiore al 10%, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie, si applica il seguente impegno:

- a) La realizzazione, ove praticabile, di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. In alternativa, è prescritta la lavorazione secondo le curve di livello (ad esempio, contour tillage o girapoggio), unitamente al divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.

Al fine di prevenire il rischio di erosione su tutto il territorio, in presenza di terreni con una pendenza media superiore al 10%, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie e di protezioni artificiali (ad es. serre, tunnel), si applica il seguente impegno:

- b) Il divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno (ad. es. fresatura) a seguito dell'aratura, per un periodo di 60 giorni consecutivi compresi nell'intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 febbraio.

Il dato della pendenza media è riportato nel fascicolo aziendale.

Ai fini della presente norma, si intende per "sistemazioni idraulico-agrarie", l'insieme delle opere e degli interventi tecnici stabili che mirano ad assicurare la regimazione delle acque presenti in eccesso nei terreni agrari.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione delle pratiche e sistemazioni di cui alla presente Norma, l'obbligo è da ritenersi rispettato.

Nel territorio regionale della Sardegna si stabilisce quanto segue:

Fatta salva la normativa vigente in materia di difesa del suolo, in particolare le disposizioni contenute nel Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) di cui alla Delib.G.R. n.54/33 del 30.12.2004 ultimo aggiornamento approvato con la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 15 del 22.11.2022 (le perimetrazioni individuate nell'ambito del PAI, sono disponibili all'indirizzo https://www.sardegnageoportale.it/webgis2/sardegnamappe/?map=aree_tutelate – layer "PAI-PGRA-PSFF 2022) tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima, dei sistemi aziendali esistenti a livello regionale, la presente norma prevede i seguenti impegni:

- in relazione all'impegno a):
realizzazione di solchi acquai temporanei per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi

evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni. I solchi devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore a 80 metri.

Nel caso di ricorso alla deroga per elevata acclività o dove non fosse possibile convogliare l'acqua in fossi collettori e negli alvei naturali disposti ai bordi dei campi, è previsto, in alternativa ai solchi acquai, realizzare fasce inerbite. Queste sono finalizzate al contenimento dell'erosione e realizzate ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5, ad una distanza tra loro non superiore a metri 60 e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori;

- in relazione all'impegno b):
in presenza di terreni con una pendenza media superiore al 10%, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie, il divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno (ad. es. fresatura) a seguito dell'aratura, per un periodo di 60 giorni consecutivi compresi tra il 15 settembre e il 15 febbraio.

Deroghe

In relazione all'impegno a), le deroghe sono ammesse laddove, a causa della pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai o delle lavorazioni, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, o nelle zone con suoli con evidenti fenomeni di soliflusso, così come individuate dalla Regione o Provincia autonoma.

In tali casi, è necessario realizzare fasce inerbite, ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5, ad una distanza tra loro non superiore a metri 60 e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori; in alternativa è possibile adottare soluzioni diverse, finalizzate a proteggere il suolo dall'erosione, alternative alle fasce inerbite, che sono individuate dalle Regioni/Province autonome, quando si opera oltre il limite della meccanizzazione.

In relazione all'impegno b), è possibile la deroga ai fini della preparazione del letto di semina per le colture autunno-vernine e per i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.

BCAA 6 – Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili

Nel territorio regionale della Sardegna per questa BCAA si applicano interamente le modalità definite nel D.M. n. 147385 del 9.3.2023

BCAA 7 – Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse

Nel territorio regionale della Sardegna per questa BCAA si applicano interamente le modalità definite nel D.M. n. 147385 del 9.3.2023

IV TEMA PRINCIPALE: Biodiversità e paesaggio

(protezione e qualità)

CGO 3 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4

Recepimento

- legge 11 febbraio 1992, n. 157. “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” art. 1, commi 1 bis, 5 e 5 bis (G.U. n. 46 del 25.2.1992 S.O. n. 42) e s.m.i.;
- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n.219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997) e s.m.i.;
- decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 - “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000” (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e s.m.i.;
- decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 agosto 2014 n. 184 – “Abrogazione del D.M. 19 giugno 2009 e contestuale pubblicazione dell’elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) nel sito internet del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare” (G.U. n. 217 del 18 settembre 2014).

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite ai sensi all’articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115.

Descrizione degli obblighi

Le aziende sono tenute al rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 n.184 relativo ai "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" e s.m.i. e le disposizioni di cui all'articolo 4 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

Normativa regionale di riferimento

- deliberazione della Giunta regionale n. 39/56 del 8.10.2021 - Approvazione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile;
- deliberazione della Giunta regionale n. 9/17 del 7 marzo 2007 – Designazione di Zone di Protezione Speciale;
- deliberazione della Giunta regionale n. 52/19 del 15 dicembre 2004 "Designazione di nuove Zone di Protezione Speciale ai sensi della direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979";
- deliberazione della Giunta regionale n. 21/62 del 3.6.2010 "D.P.R. n. 357/1997, art. 3, comma 1, e successive modifiche ed integrazioni. Individuazione di nuovi siti Natura 2000 a mare";
- deliberazione della Giunta regionale n. 48/45 del 17.10.2017 Proposta di designazione della ZPS "Campu Giavesu" in Comune di Giave;
- deliberazione della Giunta regionale n. 8/70 del 19.2.2019 "Rete Natura 2000 – Caso EU Pilot 8348/16/ENVI. Completamento della designazione dei siti della rete Natura 2000 in Italia. Proposta di nuovi SIC e ZPS marini per la Sardegna";
- deliberazione della Giunta regionale n. 48/74 del 10.12.2021 "Realizzazione di un impianto per la generazione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica della potenza nominale di 85,80 MW sito in agglomerato industriale Ottana, Comune di Bolotana, Provincia di Nuoro. Proponente: Acea Solar S.p.A. Procedura di valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.). D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i.";
- deliberazione della Giunta regionale n. 30/54 del 30.9.2022 Direttive regionali per la valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.). Recepimento delle Linee guida nazionali per la Valutazione di Incidenza - Direttiva 92/43/CEE "Habitat" articolo 6, paragrafi 3 e 4, adottate in data 28.11.2019 con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (GU Serie Generale n. 303 del 28.12.2019).

Nel territorio regionale della Sardegna sono state identificate le seguenti zone ZPS e stabiliti i piani di gestione di seguito riportati:

Tipo sito	Codice sito	Denominazione sito	Decreto Assessore della Difesa dell'Ambiente - approvazione del Piano di Gestione
ZPS	ITB010001	Isola Asinara	6 del 12/05/2016
ZSC=ZPS	ITB010008	Arcipelago La Maddalena	n.20 e n.21 del 22/06/2017
ZPS	ITB013011	Isola Piana di Porto Torres	12 del 28/04/2017
ZSC=ZPS	ITB020014	Golfo di Orosei	Piano di gestione in fase di VAS
ZSC=ZPS	ITB021103	Monti del Gennargentu	
ZSC=ZPS	ITB022212	Supramonte di Oliena, Orgosolo e Urzulei - Su Sercone	n.11 e 12 del 31/08/2016, come integrati dai decreti n.10 e n.11 del 28/06/2018
ZPS	ITB023037	Costa e Entroterra di Bosa, Suni e Montresta	4 del 09/02/2017
ZPS	ITB023049	Monte Ortobene	45 del 17/12/2015
ZPS	ITB023050	Piana di Semestene, Bonorva, Macomer e Bortigali	29 del 25/09/2017
ZSC=ZPS	ITB030080	Isola di Mal di Ventre e Catalano	97 del 26/11/2008
ZPS	ITB034001	Stagno di S'Ena Arrubia	12 del 18/07/2018
ZSC=ZPS	ITB040026	Isola del Toro	67 del 30/07/2008
ZSC=ZPS	ITB040081	Isola della Vacca	67 del 30/07/2008
ZPS	ITB023051	Altopiano di Abbasanta	15 del 21/12/2022
ZPS	ITB043025	Stagni di Colostrai	23 del 27/06/2017 (con rettifica del 02/08/2017)
ZPS	ITB043026	Isola Serpentara	10 del 14/03/2017
ZPS	ITB043027	Isola dei Cavoli	9 del 14/03/2017
ZPS	ITB043028	Capo Carbonara e stagno di Notteri - Punta Molentis	8 del 14/03/2017
ZPS	ITB043035	Costa e Entroterra tra Punta Cannoni e Punta delle Oche - Isola di San Pietro	19 del 01/06/2017
ZPS	ITB043055	Monte dei Sette Fratelli	4 del 27/02/2018
ZPS	ITB043056	Giara di Siddi	13 del 12/09/2016
ZPS	ITB044009	Foresta di Monte Arcosu	2 del 08/02/2018
ZPS	ITB033036	Costa di Cuglieri	1 del 27/01/2021

Tipo sito	Codice sito	Denominazione sito	Decreto Assessore della Difesa dell'Ambiente - approvazione del Piano di Gestione
ZPS	ITB034004	Corru S'Ittiri, stagno di S. Giovanni e Marceddi	15 del 19/09/2018
ZPS	ITB043054	Campidano Centrale	23 del 14 dicembre 2018
ZPS	ITB013044	Capo Caccia	17 del 03/11/2020
ZSC=ZPS	ITB013050	Da Tavolara a Capo Comino	
SIC=ZPS	ITB013052	Da Capo Testa all'Isola Rossa	
SIC=ZPS	ITB044010	Capo Spartivento	
ZPS	ITB034005	Stagno di Pauli Majori	
ZPS	ITB034006	Stagno di Mistras	
ZPS	ITB034007	Stagno di Sale E' Porcus	
ZPS	ITB034008	Stagno di Cabras	
ZPS	ITB043032	Isola di Sant'Antioco, Capo Sperone	
ZPS	ITB044002	Saline di Molentargius	Piano in approvazione
ZPS	ITB044003	Stagno di Cagliari	Piano in approvazione
ZPS	ITB013018	Capo Figari, Cala Sabina, Punta Canigione e Isola Figarolo	
ZPS	ITB013019	Isole del Nord - Est tra Capo Ceraso e Stagno di San Teodoro	
ZPS	ITB013048	Piana di Ozieri, Mores, Ardara, Tula e Oschiri	
ZPS	ITB013049	Campu Giavesu	

La relativa cartografia è consultabile con possibilità di scaricare i vettoriali nel geoportale regionale:
https://www.sardegna.geoportale.it/webgis2/sardegna-mappe/?map=aree_tutelate
(layer "ZPS_Dic_2022")

CGO 4 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)
Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Recepimento

- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997, S.O. n. 219/L), art. 4, e s.m.i.;
- decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 - “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000” (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e s.m.i.;
- decisione di esecuzione (UE) 2019/18 della Commissione, che adotta il dodicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale [notificata con il numero C(2018) 8528] (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, legge 9 gennaio 2019, n. 7);
- decisione di esecuzione (UE) 2019/17 della Commissione, che adotta il dodicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina [notificata con il numero C(2018) 8527] (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, legge 9 gennaio 2019, n. 7);
- decisione di esecuzione (UE) 2019/22 della Commissione, che adotta il dodicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea [notificata con il numero C(2018) 8534] (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, legge 9 gennaio 2019, n. 7).

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite ai sensi all’articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115 ricadenti nei SIC/ZSC.

Descrizione degli obblighi

Le aziende sono tenute al rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 17 ottobre 2007, n. 184 relativo ai “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” e s.m.i. e le disposizioni di cui all’articolo 4 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

Normativa regionale di riferimento

- L.R. 8 marzo 1997, n. 8 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1997);
- Programma Regionale di Sviluppo 2020-2024 (PRS) - Delib.G.R. n. 9/15 del 5.3.2020;
- Piani di Gestione approvati per i siti della Rete Natura 2000 della Regione Sardegna (<https://portal.sardegnaasira.it/web/sardegnaambiente/sic-e-zps>);
- L.R. 7 giugno 1989, n. 31 - Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 50/21 del 28.12.2021 - Approvazione del "Quadro di azioni prioritarie" (Prioritized Action Framework, PAF) per il periodo 2021-2027;
- Misure di conservazione approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 61/35 del 18.12.2018 per 13 siti della Rete Natura 2000 della Regione Sardegna;
- Misure di conservazione approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 6/45 del 5.2.2019 per 2 siti della Rete Natura 2000 della Regione Sardegna;
- Misure di conservazione approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 8/70 del 19.2.2019 per 8 siti della Rete Natura 2000 della Regione Sardegna;
- deliberazione della Giunta regionale n. 21/62 del 3.6.2010 "D.P.R. n. 357/1997, art. 3, comma 1, e successive modifiche e integrazioni. Individuazione di nuovi siti Natura 2000 a mare. Individuazione di nuovi siti Natura 2000 a mare";
- deliberazione della Giunta regionale n. 8/70 del 19.2.2019 "Rete Natura 2000 – Caso EU Pilot 8348/16/ENVI. Completamento della designazione dei siti della rete Natura 2000 in Italia. Proposta di nuovi SIC e ZPS marini per la Sardegna;
- deliberazione della Giunta regionale n. 14/39 del 4.4.2012. Approvazione definitiva dell'ampliamento a terra e a mare del SIC ITB032228 Is Arenas;
- deliberazione della Giunta regionale n. 16/12 del 9.4.2013. Istituzione del Sito di Importanza Comunitaria "Sa Rocca Ulari" in Comune di Borutta;
- deliberazione della Giunta regionale n. 39/13 del 26.9.2013. Istituzione del Sito di Importanza Comunitaria "Grotta de Su Coloru" in Comune di Laerru;
- deliberazione della Giunta regionale n. 37/18 del 12.9.2013 "Rete Natura 2000: Procedura di approvazione dei piani di gestione di SIC e ZPS";
- deliberazione della Giunta regionale n. 6/50 del 5.2.2019 - Strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici;
- deliberazione della Giunta regionale n. 39/56 del 8.10.2021 - Approvazione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile;
- deliberazione della Giunta regionale n. 30/54 del 30.9.2022 Direttive regionali per la valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.). Recepimento delle Linee guida nazionali per la Valutazione di Incidenza - Direttiva 92/43/CEE "Habitat" articolo 6, paragrafi 3 e 4, adottate in data 28.11.2019 con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra

il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (GU Serie Generale n. 303 del 28.12.2019).

Nel territorio regionale della Sardegna sono state identificate le seguenti zone ZSC e SIC e stabiliti i piani di gestione di seguito riportati:

Tipo sito	Codice sito	Denominazione sito	Decreto Assessore della Difesa dell'Ambiente - approvazione del Piano di Gestione
ZSC	ITB010002	Stagno di Pilo e di Casaraccio	5 del 28/02/2008
ZSC	ITB010003	Stagno e ginepreto di Platamona	23 del 16/07/2015
ZSC	ITB010004	Foci del Coghinas	16 del 21/12/2022
ZSC	ITB010006	Monte Russu	62 del 30/07/2008
ZSC	ITB010007	Capo Testa	24 del 16/07/2015
ZSC=ZPS	ITB010008	Arcipelago La Maddalena	20 (SIC) e 21 (ZPS) del 22/06/2017
ZSC	ITB010009	Capo Figari e Isola Figarolo	30 del 13/08/2015
ZSC	ITB010010	Isole Tavolara, Molara e Molarotto	3 del 04//2016
ZSC	ITB010011	Stagno di San Teodoro	1 del 17/01/2018
ZSC	ITB010042	Capo Caccia (con le Isole Foradada e Piana) e Punta del Giglio	55 del 30/07/2008 - ampliamento del sito decreto rep. n. 10076/deca/16 del 03/11/2020
ZSC	ITB010043	Coste e Isolette a Nord Ovest della Sardegna	19 del 28/02/2008
ZSC	ITB010082	Isola dell'Asinara	5 del 12/05/2016
ZSC	ITB011102	Catena del Marghine e del Goceano	22 del 28/02/2008
ZSC	ITB011109	Monte Limbara	Nessun piano
ZSC	ITB011113	Campo di Ozieri e pianure comprese tra Tula e Oschiri	Piano di gestione in preparazione
ZSC	ITB011155	Lago di Baratz - Porto Ferro	36 del 22/10/2015
ZSC	ITB012211	Isola Rossa - Costa Paradiso	60 del 30/07/2008

Tipo sito	Codice sito	Denominazione sito	Decreto Assessore della Difesa dell'Ambiente - approvazione del Piano di Gestione
ZSC	ITB020012	Berchida e Bidderosa	44 del 17/12/2015
ZSC	ITB020013	Palude di Osalla	48 del 18/12/2015
ZSC=ZPS	ITB020014	Golfo di Orosei	Piano di gestione in fase di VAS
ZSC	ITB020015	Area del Monte Ferru di Tertenia	Piano di gestione in preparazione
ZSC	ITB020040	Valle del Temo	10 del 08/08/2016
ZSC	ITB020041	Entroterra e zona costiera tra Bosa, Capo Marargiu e Porto Tangone	3 del 09/02/2017
ZSC	ITB021101	Altopiano di Campeda	2 del 25/03/2016
ZSC=ZPS	ITB021103	Monti del Gennargentu	Nessun piano
ZSC	ITB021107	Monte Albo	28 del 04/08/2015
ZSC	ITB021156	Monte Gonare	4 del 12/05/2016
ZSC=ZPS	ITB022212	Supramonte di Oliena, Orgosolo e Urzulei - Su Sercone	Decr. N.11 e n.12 del 31/08/2016, integrati dai decreti n.10 e n.11 del 28/06/2018
ZSC	ITB022214	Lido di Orri	16 del 12/05/2017
ZSC	ITB022215	Riu Sicaderba	101 del 26/11/2008
ZSC	ITB022217	Su de Maccioni - Texile di Aritzo	106 del 26/11/2008
ZSC	ITB030016	Stagno di S'Ena Arrubia e territori limitrofi	26 del 24/07/2017
ZSC	ITB030032	Stagno di Corru S'Ittiri	16 del 27/09/2018
ZSC	ITB030033	Stagno di Pauli Maiori di Oristano	25 del 28/02/2008
ZSC	ITB030034	Stagno di Mistras di Oristano	108 del 26/11/2008
ZSC	ITB030035	Stagno di Sale 'e Porcus	3 del 28/02/2008
ZSC	ITB030036	Stagno di Cabras	7 del 13/02/2009
ZSC	ITB030037	Stagno di Santa Giusta	98 del 26/11/2008

Tipo sito	Codice sito	Denominazione sito	Decreto Assessore della Difesa dell'Ambiente - approvazione del Piano di Gestione
ZSC	ITB030038	Stagno di Putzu Idu (Salina Manna e Pauli Marigosa)	1 del 29/01/2019
ZSC=ZPS	ITB030080	Isola di Mal di Ventre e Catalano	97 del 26/11/2008
ZSC	ITB031104	Media Valle del Tirso e Altopiano di Abbasanta - Rio Siddu	11 del 11/05/2010
ZSC	ITB032201	Riu Sos Mulinos - Sos Lavros - M. Urtigu	7 del 20/05/2016
ZSC	ITB032219	Sassu - Cirras	6 del 03/03/2017
ZSC	ITB032228	Is Arenas	23 del 08/09/2010
ZSC	ITB032229	Is Arenas S'Acqua e S'Ollastu	41 del 19/11/2015
ZSC	ITB032239	San Giovanni di Sinis	108 del 26/11/2008
ZSC	ITB040017	Stagni di Murtas e S'Acqua Durci	46 del 17/12/2015
ZSC	ITB040018	Foce del Flumendosa - Sa Praia	9 del 28/02/2008
ZSC	ITB040019	Stagni di Colostrai e delle Saline	24 del 27/06/2017 (con rettifica del 08/08/2017)
ZSC	ITB040020	Isola dei Cavoli, Serpentara, Punta Molentis e Campulongu	7 del 14/03/2017
ZSC	ITB040021	Costa di Cagliari	47 del 18/12/2015
ZSC	ITB040022	Stagno di Molentargius e territori limitrofi	102 del 26/11/2008
ZSC	ITB040023	Stagno di Cagliari, Saline di Macchiareddu, Laguna di Santa Gilla	71 el 30/07/2008
ZSC	ITB040024	Isola Rossa e Capo Teulada	21 del 29/07/2015
ZSC	ITB040025	Promontorio, dune e zona umida di Porto Pino	11 del 28/02/2008
ZSC=ZPS	ITB040026	Isola del Toro	67 del 30/07/2008

Tipo sito	Codice sito	Denominazione sito	Decreto Assessore della Difesa dell'Ambiente - approvazione del Piano di Gestione
ZSC	ITB040027	Isola di San Pietro	18 del 01/06/2017
ZSC	ITB040028	Punta S'Aliga	9 del 13/02/2009
ZSC	ITB040029	Costa di Nebida	38 del 29/10/2015
ZSC	ITB040030	Capo Pecora	66 del 30/07/2008
ZSC	ITB040031	Monte Arcuentu e Rio Piscinas	2 del 09/02/2017
ZSC	ITB040051	Bruncu de Su Monte Moru - Geremeas (Mari Pintau)	16 del 20/03/2015
ZSC	ITB040071	Da Piscinas a Riu Scivu	42 del 03/12/2015
ZSC=ZPS	ITB040081	Isola della Vacca	67 del 30/07/2008
ZSC	ITB041105	Foresta di Monte Arcosu	58 del 30/07/2008
ZSC	ITB041106	Monte dei Sette Fratelli e Sarrabus	4 del 27/02/2018
ZSC	ITB041111	Monte Linas - Marganai	61 del 30/07/2008
ZSC	ITB041112	Giara di Gesturi	11 del 20/04/2017
ZSC	ITB042207	Canale su Longuvresu	36 del 04/12/2017
ZSC	ITB042208	Tra Poggio la Salina e Punta Maggiore	12 del 28/02/2008
ZSC	ITB042209	A Nord di Sa Salina (Calasetta)	12 del 28/02/2008
ZSC	ITB042210	Punta Giunchera	12 del 28/02/2008
ZSC	ITB042216	Capo di Pula	36 del 04/12/2017
ZSC	ITB042218	Stagno di Piscinnì	33 del 19/10/2017
ZSC	ITB042220	Serra is Tres Portus (Sant'Antioco)	67 del 30/07/2008
ZSC	ITB042223	Stagno di Santa Caterina	107 del 26/11/2008
ZSC	ITB042225	Is Pruinis	67 del 30/07/2008
ZSC	ITB042226	Stagno di Porto Botte	13 del 28/02/2008
ZSC	ITB042230	Porto Campana	22 del 27/06/2017

Tipo sito	Codice sito	Denominazione sito	Decreto Assessore della Difesa dell'Ambiente - approvazione del Piano di Gestione
ZSC	ITB042231	Tra Forte Village e Perla Marina	36 del 04/12/2017
ZSC	ITB042233	Punta di Santa Giusta (Costa Rei)	34 el 19/10/2017
ZSC	ITB042234	Monte Mannu - Monte Ladu (colline di Monte Mannu e Monte Ladu)	24 del 28/02/2008
ZSC	ITB042236	Costa Rei	15 del 12/05/2017
ZSC	ITB042237	Monte San Mauro	27 del 24/07/2015
ZSC	ITB042241	Riu S. Barzolu	43 del 17/12/2015
ZSC	ITB042242	Torre del Poetto	6 del 30/03/2023
ZSC	ITB042243	Monte Sant'Elia, Cala Mosca e Cala Fighera	7 del 30/03/2023
ZSC	ITB042247	Is Compinxius - Campo Dunale di Bugerru - Portixeddu	59 del 30/07/2008
ZSC	ITB042250	Da Is Arenas a Tonnara (Marina di Gonnese)	100 del 26/11/2008
SIC	ITB012213	Grotta de Su Coloru	12 del 17/10/2022
ZSC=ZPS	ITB013050	Da Tavolara a Capo Comino	
SIC	ITB013051	Dall'Isola dell'Asinara all'Argentiera	
SIC=ZPS	ITB013052	Da Capo Testa all'Isola Rossa	
SIC=ZPS	ITB044010	Capo Spartivento	
SIC	ITB012212	Sa Rocca Ulari	
SIC	ITB032240	Castello di Medusa	
SIC	ITB042251	Corongiu de Mari	Piano in approvazione

La relativa cartografia è consultabile con possibilità di scaricare i vettoriali nel geoportale regionale:

https://www.sardegnaageoportale.it/webgis2/sardegna-mappe/?map=aree_tutelate

(layer "SIC_ZSC_Dic_2022")

BCAA 8

- A. Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi.**
- B. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio**
- C. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli**

Ambito di applicazione

L'impegno A. della presente BCAA si applica nel 2023 solo ai beneficiari che richiedono a premio regimi ecologici (Ecoschemi) di cui all'art. 31 del regolamento (UE) 2021/2115 e impegni agro-climatico-ambientali (SRA) di cui all'art. 70 del regolamento (UE) 2021/2115, rispetto ai quali la norma in questione risulti pertinente, come stabilito nel Piano Strategico della PAC.

In caso di applicazione della deroga, essa si applica esclusivamente ai terreni lasciati a riposo e non ad altri elementi non produttivi.

L'impegno A. si applica alle superfici a seminativo, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115.

Gli impegni B. e C. si applicano a tutte le superfici, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115.

Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi

Ai fini della tutela della biodiversità e della conservazione delle caratteristiche del paesaggio, ivi inclusa la protezione degli uccelli e degli impollinatori, la norma stabilisce:

- A.** La destinazione di una percentuale minima di almeno il 4% della superficie agricola aziendale a seminativo, come definita nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115, a superfici ed elementi non produttivi, tra i quali i terreni a riposo, le fasce tampone e le fasce inerbite (BCAA 4 e BCAA 5), nonché le superfici con elementi non produttivi permanenti di cui alla successiva lettera B).

Sono esentate le aziende:

- i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari.

- B.** L'obbligo di conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o semi-naturali, identificati territorialmente: stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a

secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, fossati o canali artificiali, margini dei campi, boschetti, alberi monumentali (identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale).

- C. Il divieto di esecuzione degli interventi di potatura di alberi e arbusti ricompresi tra gli elementi caratteristici del paesaggio di cui al punto b) nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto, salvo diversa disciplina regionale in relazione al predetto periodo.

A livello regionale la presente norma prevede:

- il rispetto del provvedimento regionale di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio ove determini impegni cogenti, compresa la non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, alberi monumentali, oliveti e mandorleti con più di 30 anni di impianto, colture terrazzate, anche delle aree periurbane, boschi da seme, parcelle di sperimentazione forestale storica, categorie di copertura vegetale del territorio sardo di particolare rilevanza indicate nell'Allegato 2 delle NTA del PPR (DGR n. 36/7 del 5 settembre 2006 e ss.mm.ii.), biotopi di rilevante interesse, con particolare riferimento agli habitat dell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE e ss.mm.ii., non individuati nell'ambito della rete "Natura 2000" della Regione Sardegna o di altre normative nazionali e regionali, fascia di transizione tra ecosistemi terrestri e marini, luoghi classici caratterizzati dalla presenza di specie vegetali e faunistiche endemiche, arboreti, orti botanici e giardini storici. (ai sensi degli artt. 8, 17, 18, 38, 39, 54, 55 e dell'Allegato 2 delle NTA del PPR).
- per l'impegno C, il periodo di divieto di esecuzione degli interventi di potatura di alberi e arbusti in base alla stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, così come disciplinato dalla normativa regionale vigente.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, si applicano gli impegni sopra indicati. Ai fini dell'individuazione degli elementi di cui ai punti A e B, valgono le seguenti indicazioni specifiche:

Per gli elementi lineari è stabilita una lunghezza minima di 25 metri.

Per "fascia inerbita" (ai sensi della BCAA 4) si intende una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata, inclusa la vegetazione ripariale, di larghezza pari ad almeno 5 metri, se non diversamente stabilito, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, individuati e monitorati ai sensi del D.Lgs. 152/2006, del D.M. n. 131/2008 e del D.M. n. 260/2010, e che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti.

Per "fascia inerbita" (ai sensi della BCAA 5) si intende una fascia inerbita spontaneamente ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, realizzata sui seminativi oltre il 10% di pendenza media.

Per “fossati o canali artificiali” si intendono fossi lungo i campi, compresi i corsi d'acqua per irrigazione o drenaggio, di larghezza massima di 10 metri. Non sono inclusi i canali con pareti in cemento.

Per “margini dei campi” si intendono i bordi dei campi di larghezza compresa tra 2 e 20 metri, sui quali è assente qualsiasi produzione agricola.

Per “siepi” si intendono delle strutture vegetali lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi, nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva >20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.

Per “filare” si intende una formazione ad andamento lineare ovvero sinuoso caratterizzata dalla ripetizione di elementi arborei/arbustivi in successione o alternati.

Per “terreno lasciato a riposo” si intende un seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi.

Per “alberi isolati” sono da intendersi gli esemplari arborei con chioma del diametro minimo di 4 metri.

Per “alberi monumentali” sono da intendersi gli esemplari arborei identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali o tutelati da legislazione regionale e nazionale.

Per “sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche” si intendono le strutture ed i relativi reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l'ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Gli elementi delle sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.

Per “boschetto” si intendono gruppi di alberi presenti all'interno dei seminativi o limitrofi ad essi, di superficie massima di 3.000 mq.

Per “stagni” si intendono i bacini idrici naturali, o quelli artificiali purché non siano impermeabilizzati con cemento o materie plastiche, di superficie inferiore o uguale a 3.000 mq. In considerazione del fatto che il livello dell'acqua dello stagno può variare di anno in anno e nel corso di uno stesso anno, l'area protetta dalla presente BCAA è individuata dal limite della vegetazione di sponda o delle eventuali pertinenze quali terrapieni di contenimento, purché inerbiti o coperti da vegetazione ripariale.

Per “muretti” si intendono muretti in pietra tradizionale di altezza compresa tra 0,3 e 5 metri; larghezza compresa tra 0,5 e 5 metri; lunghezza minima di 25 metri.

Per “terrazzamenti” si intendono terrazzamenti di altezza minima di 0,5 metri.

Per “potatura” degli elementi vegetali, isolati o lineari, regolati dalla presente norma, si intende l'insieme delle operazioni a ciclo pluriennale (riduzione della chioma, ecc.), eseguite allo scopo di rinnovare la vegetazione degli elementi interessati e limitare l'ingombro dei campi coltivati rispetto alla movimentazione delle macchine agricole. Tali operazioni consentono, inoltre, l'eliminazione delle eventuali parti invecchiate o malate della pianta. Sono eseguite in periodo invernale per contenere gli effetti negativi nei confronti della fauna selvatica, ridurre i pericoli di infezione delle

piante soggette ai tagli e con terreno asciutto o gelato per evitare danneggiamenti della struttura del suolo dovuto ai ripetuti passaggi di trattori e carri per il trasporto del legname.

Deroghe

1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti (impegni B e C).
2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità (impegno B).
3. Interventi colturali ciclici di ordinaria manutenzione delle formazioni arboree ovvero arbustive, comprendenti anche i diradamenti, taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze (impegno B).
4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, etc.) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi e/o sarmentosi (ad es. Clematis vitalba, rovo) (impegno B).
5. In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consenta (impegno B).

Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e 15 agosto.

BCAA 9 – Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000.

Nel territorio regionale della Sardegna questa BCAA si applicano interamente le modalità definite nel D.M. n. 147385 del 9.3.2023

ZONA 2

Salute pubblica, salute degli animali e delle piante

I TEMA PRINCIPALE: Sicurezza alimentare

CGO 5 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002 pag. 1) Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1)* e articoli 18, 19 e 20

***attuato in particolare da:**

- **Regolamento (CE) 470/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009**, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n.

2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U. L 152 del 16/6/2009): Articolo 14;

- **Regolamento (UE) 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009**, e successive modifiche ed integrazioni, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (G.U. L 15 del 20.1.2010);
- **Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004** sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U. L 139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1 e allegato I, parte "A" (cap. II, sez. 4 (lettere g), h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) ed e)) e sez. 9 (lettere a) e c));
- **Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004** che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (G.U. L 139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II- B 1(lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
- **Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005** che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U. L 35 dell'8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) ed e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (nella rubrica "SOMMINISTRAZIONE DEI MANGIMI", punto 1. Intitolato 'Stoccaggio', prima e ultima frase, e punto 2. Intitolato 'Distribuzione' terza frase), articolo 5, paragrafo 6;
- **Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005**, e successive modifiche ed integrazioni, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005): articolo 18;
- **Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017**, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
- **Regolamento Delegato (UE) 2019/2090 della Commissione del 19 giugno 2019** che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di sospetta o accertata non conformità alle norme dell'Unione applicabili all'uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive autorizzate nei medicinali veterinari o come additivi per mangimi o alle norme dell'Unione applicabili all'uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate.

Recepimento

- **Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004**
“Rintracciabilità e scadenza del latte fresco” e successive modifiche e integrazioni (G.U. n. 152 dell'1.7.2004);
- **Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005**
“Linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte” (G.U. n. 30 del 7.2.2005);
- Atto Repertorio n. 50/CSR del 5 maggio 2021, intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti, mangimi e materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti”;
- **D.Lgs. 16 marzo 2006 n. 158 “Attuazione della direttiva 2003/74/CE** che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336.” (G.U. 28 aprile 2006, n. 98);
- **D.P.R. 23 aprile 2011, n. 290** “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, L. 59/1997) (GU 18 luglio 2001, n. 165, S.O.);
- **D.P.R. 28 febbraio 2012, n. 55** “Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della repubblica 23 aprile 2001, n. 290 per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti” (G.U. 11 maggio 2012 n. 109);
- **decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150** “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi” (G.U. SO n. 177L 30 agosto 2012 n. 102);
- **decreto ministeriale del 22 gennaio 2014** “Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”.

Nel territorio regionale della Sardegna sono presenti 9 zone Ramsar individuate dai seguenti provvedimenti:

- determinazione del Direttore del servizio prevenzione dell'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 357 del 20 aprile 2006 di recepimento dell'Accordo Stato-Regioni n. 2334 del 28 luglio 2005 recante linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per fini di sanità pubblica, volto a favorire l'attuazione del Regolamento CE 178/2002;
- determinazione del Direttore del servizio prevenzione dell'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 815 del 22.9.2010 di recepimento dell'Accordo Stato-Regioni n. 59 del 29.4.2010 recante Linee guida applicative del Regolamento CE 852/2004;
- deliberazione della Giunta regionale n 53/4 del 29.12.2014 recante Revisione Delib.G.R. n. 44/36 del 14.12.2010 concernente "Linee guida per l'esecuzione dei controlli tesi a garantire la sicurezza alimentare nell'ambito della produzione ed immissione sul mercato del latte destinato al trattamento termico e alla trasformazione, ai sensi della normativa comunitaria";
- deliberazione della Giunta regionale n. 59/3 del 4.12.2018 Revisione e proroga al 2019 del Piano Regionale Integrato dei Controlli ufficiali sulla sicurezza alimentare 2015-2018 in recepimento dell'Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge n. 131/2003 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome Rep. Atti n. 155/CSR del 6.9.2018;
- determinazione del Direttore del Servizio di Sanità Pubblica veterinaria e sicurezza alimentare dell'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 48 del 27.1.2020 avente come oggetto Piano Regionale Integrato dei controlli ufficiali sulla sicurezza alimentare. Proroga temporanea al 2020;
- determinazione del Direttore del Servizio di Sanità Pubblica veterinaria e sicurezza alimentare dell'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 647 del 23.7.2020 avente come oggetto Adozione del Piano Regionale di Programmazione e Coordinamento degli Interventi in materia di Controllo Ufficiale degli Alimenti. Anni 2020-2022, e s.m.i.;
- determinazione del Direttore del Servizio di Sanità Pubblica veterinaria e sicurezza alimentare dell'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 500 del 26.5.2022 avente come oggetto: Aggiornamento e revisione del Piano Regionale triennale di Controllo Ufficiale sull'Alimentazione degli Animali (PRAA) 2021-2022-2023. Programmazione regionale di campionamento per l'anno 2022, e s.m.i.;
- determinazione del Direttore del Servizio di Sanità Pubblica veterinaria e sicurezza alimentare dell'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 418 del 17.4.2023 avente come oggetto: Approvazione del Piano Regionale di Farmacosorveglianza veterinaria per l'anno 2023;
- determinazione n. 1493 del 13.12.2013 Procedure per l'attuazione dei controlli sul latte crudo destinato alla produzione di "latte fresco pastorizzato di alta qualità" ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità 9 maggio 1991, n. 185.

Ambito di applicazione

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72.

Descrizione degli obblighi

Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato, attuando tra l'altro, ai sensi degli articoli 19 e 20 del regolamento (CE) n. 178/2002, procedure per il ritiro di prodotti ritenuti non conformi ai requisiti di sicurezza alimentare e attivandosi per dare immediata informazione alle autorità competenti ed ai consumatori.

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

- produzioni animali;
- produzioni vegetali;
- produzione di latte crudo;
- produzione di uova;
- produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

Produzioni animali - Impegni a carico dell'azienda:

- 1.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
- 1.b. prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, attraverso opportune misure precauzionali;
- 1.c. assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma;
- 1.d. tenere opportuna registrazione di:
 - i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;
 - ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;
 - iii. i risultati di ogni analisi effettuata sugli animali e sui prodotti animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;
 - iv. ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale;
- 1.e. immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;
- 1.f. immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.

Produzioni vegetali - Impegni a carico dell'azienda:

- 2.a. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al D.M. del 22 gennaio 2014;
- 2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, così come previsto dalla norma;

- 2.c. tenere opportuna registrazione¹ di:
 - i. ogni uso di prodotti fitosanitari²;
 - ii. i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana.
- 2.d. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione.

Produzione di latte crudo - Impegni a carico dell'azienda

- 3.a. assicurare che il latte provenga da animali:
 - i. in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite che possano causare contaminazione del latte;
 - ii. ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali;
 - iii. che abbiano rispettato i previsti tempi di sospensione dalla produzione, nei casi di utilizzazione di prodotti o sostanze ammesse;
 - iv. ufficialmente esenti di brucellosi e da tubercolosi oppure utilizzabile a seguito dell'autorizzazione dell'autorità competente;
- 3.b. assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi:
 - i. deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali infetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali;
 - ii. le attrezzature ed i locali dove il latte è munto, (sale di mungitura) immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del latte;
 - iii. i locali dove il latte, laddove previsto, è stoccato devono avere adeguati impianti di refrigerazione, essere protetti contro agenti infestanti ed essere separati dai locali dove gli animali sono ospitati;
 - iv. i materiali, gli utensili, contenitori, superfici, con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare;
 - v. l'attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata dopo ogni utilizzo;
- 3.c. assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio:
 - i. lavaggio della mammella prima della mungitura o in caso di allevamenti tenuti alla posta fissa con mungitura nei locali di stabulazione;
 - ii. scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento farmacologico;

¹ Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc...

² Tranne che per l'uso esclusivo in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo

- iii. stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e dei disciplinari di produzione di prodotti trasformati;
- 3.d. assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto, attraverso:
 - i. per i produttori di latte alimentare fresco: la predisposizione del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte;
 - ii. per i produttori di latte crudo: l'identificazione, la documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione.

Produzione di uova - Impegni a carico dell'azienda:

- 4.a. assicurare che, all'interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace.

Produzione di mangimi o alimenti per gli animali - Impegni a carico dell'azienda

- 5.a. registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a) del Regolamento (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività;
- 5.b. curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi o alimenti per animali al fine di prevenire ogni contaminazione biologica, fisica o chimica dei mangimi stessi;
- 5.c. tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti primari o altri campioni rilevanti ai fini della sicurezza dei mangimi;
- 5.d. tenere opportuna registrazione³ di:
 - i. ogni uso di prodotti fitosanitari e biocidi;
 - ii. uso di semente geneticamente modificata;
 - iii. provenienza e quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione equantità di ogni output di mangime, ceduto ad altre aziende.

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione che alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri CGO.

In particolare, gli impegni:

- 1.b. prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo, attraverso (con) opportune misure precauzionali;
- 1.c. assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma - viene controllato anche per il CGO 6;
- 2.a. rispetto delle disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al D.M. del 22 gennaio 2014 - viene controllato anche per il CGO 8;
- 2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma - viene controllato nell'ambito del CGO 8;
- 3.a.ii. assicurare che il latte provenga da animali ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali - viene controllato anche per il CGO 6.

³ Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc

Le attività di registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi, a carico delle aziende che, a vario titolo, producono prodotti vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente criterio, ancorché siano condizioni necessarie per il rispetto del CGO 8.

CGO 6 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3) Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli 4, 5 e 7.

Recepimento

- Decreto Legislativo n. 158 del 16 marzo 2006 “Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, comemodificata dal Regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 336” (G.U. n. 98 del 28 aprile 2006) e s.m.i.

Ambito di applicazione

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72.

Descrizione degli obblighi

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel decreto legislativo 16 marzo 2006 n. 158.

In particolare, gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, conigli, selvaggina d'allevamento, api ovvero i produttori di latte, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:

- divieto di somministrazione agli animali d'azienda di sostanza ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni e di sostanze beta-agoniste nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante.

Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché ne sia in questo caso controllato l'uso sotto prescrizione medico- veterinaria con limitazione della possibilità di somministrazione solo da parte di un medico veterinario ad animali chiaramente identificati;

- divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati, 17- β estradiolo ed i suoi derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogeni, androgeni e gestageni, oppure, in caso di trattamento con sostanze beta-agoniste, estrogeni, androgeni e gestageni effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D.Lgs. n. 158/2006 (uso terapeutico o zootecnico), non sia rispettato il tempo di sospensione.

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome definiscono, sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 96/22/CE, gli impegni applicabili a livello di azienda agricola.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, si applicano gli impegni riportati nel presente CGO.

II TEMA PRINCIPALE: Prodotti fitosanitari

CGO 7 – Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1)
Articolo 55, prima e seconda frase

Nel territorio regionale della Sardegna per questa CGO si applicano interamente le modalità definite nel D.M. n. 147385 del 9.3.2023

CGO 8 – Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71):

- articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5;
- articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60 sulle acque e della legislazione relativa a Natura 2000;
- articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui.

Nel territorio regionale della Sardegna per questa CGO si applicano interamente le modalità definite nel D.M. n. 147385 del 9.3.2023

ZONA 3

Benessere degli animali

I TEMA PRINCIPALE: Benessere degli animali

CGO 9 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7)
Articoli 3 e 4

Recepimento

- decreto legislativo n. 126 del 7 luglio 2011 "Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011);
- circolare del Ministero della Salute n. 745 del 14.1.2021 "Check-list per la protezione dei vitelli";
- circolare del Ministero della Salute n. 29827 del 20.12.2021 "Check-list e manuale operativo per la protezione degli ovicaprini in allevamento - anno 2022. Modifiche e aggiornamento check list controllo ufficiale informatizzate (suini, bovini, vitelli e galline ovaiole)".

Ambito di applicazione

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72, con allevamenti bovini/bufalini.

Descrizione degli obblighi

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel decreto legislativo n. 126 del 7 luglio 2011.

Nel territorio regionale della Sardegna vanno considerate le seguenti prescrizioni:

A titolo esemplificativo si riportano alcuni degli obblighi salienti.

Tutte le aziende che allevano bovini/bufalini devono rispettare i seguenti requisiti minimi per la protezione dei vitelli (intesi come animali appartenenti alla specie bovina di età inferiore a 6 mesi) indipendentemente dall'indirizzo produttivo dell'azienda (allevamento a carne bianca, da ingrasso, da riproduzione, da latte):

- i materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali i vitelli possono venire a contatto non devono essere nocivi per i vitelli e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati;
- l'installazione delle apparecchiature e dei circuiti elettrici deve essere conforme alla regolamentazione nazionale in vigore volta ad evitare qualsiasi scossa elettrica;

- l'isolamento termico, il riscaldamento e la ventilazione devono consentire di mantenere entro limiti non dannosi per i vitelli la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas;
- ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere dei vitelli deve essere ispezionato almeno una volta al giorno;
- se si utilizza un impianto di ventilazione artificiale, occorre prevedere un opportuno sistema sostitutivo che permetta un ricambio di aria sufficiente per preservare la salute e il benessere dei vitelli in caso di guasti all'impianto, nonché un sistema di allarme che segnali i guasti all'allevatore. Il sistema di allarme deve essere verificato regolarmente;
- i vitelli non devono restare continuamente al buio. Dovrà inoltre essere disponibile un'illuminazione adeguata (fissa o mobile) di intensità sufficiente per consentire di controllare i vitelli in qualsiasi momento;
- tutti i vitelli allevati in locali di stabulazione devono essere controllati dal proprietario e dalla persona responsabile almeno due volte al giorno e quelli allevati all'esterno almeno una volta al giorno;
- se necessario, i vitelli malati o feriti debbono essere isolati in locali appropriati con lettiera asciutta e confortevole. I locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da consentire ad ogni vitello di coricarsi, giacere, alzarsi e accudire a sé stesso senza difficoltà.

CGO 10 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5)
Articolo 3 e 4

Recepimento

- decreto legislativo n. 122 del 7 luglio 2011 “Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini” (Supplemento ordinario alla G.U. n. 178 del 2 agosto 2011);
- circolare del Ministero della Salute n. 4500 del 19.2.2019 “Check-list benessere animale in allevamento per la specie suina”;
- circolare del Ministero della Salute n. 29827 del 20.12.2021 “Check-list e manuale operativo per la protezione degli ovicaprini in allevamento - anno 2022. Modifiche e aggiornamento check list controllo ufficiale informatizzate (suini, bovini, vitelli e galline ovaiole).

Ambito di applicazione

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72 con allevamenti suinicoli.

Descrizione degli obblighi

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 122 del 7 luglio 2011 e s.m.i.

In sintesi gli impegni sono così descritti:

- a) ogni suinetto o suino all'ingrasso allevato in gruppo deve disporre, a seconda del peso, di una superficie minima di spazio libero regolamentare;
ogni scrofetta dopo la fecondazione e ogni scrofa, che siano allevate in gruppo, deve disporre obbligatoriamente di una superficie minima di spazio libero regolamentare, rispettivamente di 1,64 m² e 2,25 m². Allorché i suini in questione sono allevati in gruppi di meno di sei animali, le superfici libere disponibili devono essere aumentate del 10 %. Allorché i suini in questione sono allevati in gruppi di quaranta o più animali, le superfici libere disponibili possono essere ridotte del 10 %;
- b) devono essere rispettate le indicazioni sulle caratteristiche del pavimento (pavimento fessurato: dimensione travetti e fessure);
- c) sono vietate la costruzione o la conversione e il relativo utilizzo delle installazioni nelle quali le scrofe e scrofette sono attaccate a punti fissi;
- d) le scrofe e le scrofette devono essere allevate in gruppo per un periodo che inizia quattro settimane dopo la fecondazione e termina una settimana prima della data prevista per il parto. Devono essere rispettate le caratteristiche previste per il recinto. Tale disposizione non sono obbligatorie per le aziende che hanno meno di 10 scrofe;
- e) il sistema di alimentazione delle scrofe e scrofette allevate in gruppo deve garantire a ciascun animale una quantità sufficiente di cibo, anche in presenza di situazioni di competitività;
- f) per calmare la fame e per soddisfare la loro necessità di masticare, tutte le scrofe e le scrofette asciutte e gravide devono ricevere una sufficiente quantità di mangime riempitivo o ricchi di fibre, nonché alimenti di elevato tenore energetico;
- g) i suini che vengono allevati in gruppo, aggressivi, attaccati, malati o feriti possono essere messi temporaneamente in un ambiente individuale che deve permettere all'animale di girarsi se non in contrasto con specifici pareri veterinari;
- h) devono essere garantite, oltre alle disposizioni contenute nell'allegato del decreto legislativo n. 146/2001, relativo alla protezione degli animali negli allevamenti, le condizioni generali e le disposizioni specifiche per le varie categorie di suini indicate nell'allegato del D.Lgs. n. 122/2011, riguardanti:
 - i materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e le loro dimensioni;
 - la sistemazione dei locali: ogni suino deve potersi sdraiare, riposare e alzarsi senza difficoltà e deve poter vedere altri suini;
 - l'isolamento, il riscaldamento, la ventilazione, la luminosità e il rumore all'interno dell'edificio;
 - l'ispezione almeno quotidiana degli animali: ogni suino malato o ferito viene curato tempestivamente e se del caso esaminato da un veterinario;

- le misure che consentono di evitare l'aggressività fra animali;
- la pulizia e la disinfezione degli utensili, delle attrezzature e dei locali utilizzati;
- l'alimentazione quotidiana dei suini attraverso la somministrazione di cibi sani e adatti alla loro età e al loro peso;
- sono vietate le operazioni effettuate per scopi diversi da quelli terapeutici o diagnostici o per l'identificazione dei suini e che possono provocare un danno o la perdita di una parte sensibile del corpo.

CGO 11 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23)
Articolo 4

Recepimento

- decreto legislativo n. 146 del 26 marzo 2001 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306 (G.U. n. 302 del 27 dicembre 2004);
- circolare del Ministero della salute n. 10 del 5 novembre 2001 "Chiarimenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti e definizione delle modalità per la trasmissione dei dati relativi all'attività di controllo" (G.U. n. 277 del 28 novembre 2001);
- circolare del Ministero della Salute n. 4339 del 24.2.2020 "Programmazione Piano Nazionale Benessere Animale e Piano Nazionale Farmacosorveglianza 2020";
- circolare del Ministero della Salute n. 29827 del 20.12.2021 "Check-list e manuale operativo per la protezione degli ovicaprini in allevamento - anno 2022. Modifiche e aggiornamento check list controllo ufficiale informatizzate (suini, bovini, vitelli e galline ovaiole);
- circolare del Ministero della Salute n. 21122 del 23.12.2022 "Check-list e manuale operativo per la protezione dei polli da carne in allevamento; Check-list e manuale operativo per la protezione dei conigli in allevamento".

Ambito di applicazione

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72, con allevamenti zootecnici, fatta eccezione degli allevamenti di animali elencati nel comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 146/2001.

Descrizione degli obblighi

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 146, del 26 marzo 2001 e s.m.i.

In sintesi gli impegni sono così descritti:

I proprietari o i detentori devono adottare le misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e per far sì che a detti animali non vengano provocati dolori, sofferenze o lesioni inutili.

In particolare devono essere rispettati i seguenti punti:

- personale: gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali;
- controllo: tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze. Gli animali feriti o malati vengono curati immediatamente e, ove necessario, vengono isolati in appositi locali;
- registro: il proprietario o il detentore degli animali tiene un registro (elettronico dal 2022) di ogni trattamento medico effettuato;
- libertà di movimento: l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, che gli consenta di muoversi senza inutili sofferenze o lesioni;
- fabbricati e locali di stabulazione: i materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione non devono essere nocivi per gli animali, devono poter essere puliti e disinfettati e devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali. La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti continuamente ad illuminazione artificiale. Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione della necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e dai rischi per la salute;
- mangimi, acqua e altre sostanze: agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana, adatta alla loro specie, in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Tutti gli animali devono avere accesso al cibo e all'acqua ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche. Gli alimenti ed i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non devono contenere sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni. Qualsiasi altra sostanza è vietata, tranne quelle somministrate a fini terapeutici, profilattici o in previsione di un trattamento zootecnico. Inoltre, le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite in modo da ridurre i rischi di contaminazione;
- mutilazioni: gli interventi di mutilazione sugli animali sono consentiti solo a fini terapeutici certificati, devono essere effettuate solo sotto il controllo veterinario e riducendo al minimo le sofferenze dell'animale;
- procedimenti di allevamento: non devono essere effettuate pratiche di allevamento che possano provocare agli animali sofferenze o lesioni; sono possibili procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime, se consentiti da apposita normativa nazionale.

Tali obblighi sono validi per gli animali (esclusi i pesci, i rettili e gli anfibi, api) allevati o detenuti per la produzione di derrate alimentari, di lana, di pelli o di pellicce o per altri scopi agricoli. Non si applicano agli animali che vivono in ambiente selvatico, agli animali destinati a partecipare a gare sportive o ad attività culturali (esposizioni), agli animali da sperimentazione o da laboratorio e agli animali invertebrati.